

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/04/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 606,75, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 5/6/2009 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 18/3/2010, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: preliminarmente di aver sempre operato in piena conformità con la normativa italiana primaria e secondaria vigente in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti; invero, la distinzione tra costi recurring e up-front trova la sua fonte nell'art. 125-sexies TUB, di recepimento della direttiva 2008/48/CE e negli orientamenti forniti agli intermediari dalla Banca d'Italia; l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente; l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, in quanto il finanziamento in questione era stato estinto nel mese di marzo 2010, ovvero antecedentemente rispetto all'entrata in vigore della menzionata normativa; l'avvenuto rimborso dell'importo complessivo di € 352,77, a titolo di commissioni finanziarie, detratte la provvigione spettante all'agente, secondo il criterio pro-rata temporis e precisando che la predetta provvigione non è stata rimborsata in quanto la stessa si riferisce alla prestazione svolta dall'agente, quale collocatore fuori sede del contratto di finanziamento; il proprio difetto di legittimazione in relazione al rimborso del premio assicurativo, in quanto trattasi di



copertura assicurativa assistita dal Fondo Rischi a favore dei dipendenti pubblici, prevista obbligatoriamente dal DPR n. 180/1950; in questi casi, il premio è versato al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, gestito attualmente dall'INPS, con la conseguenza che in caso di estinzione anticipata è obbligato l'ente previdenziale a restituire la quota non maturata, ai sensi dell'art. 38 del citato DPR.

Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto presentato in assenza di reclamo; nel merito e in via principale, rigettare il ricorso, stante l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies del TUB; nel merito e in via subordinata, qualora si ritenga applicabile l'art. 125-sexies TUB, di accertare la correttezza dell'importo già rimborsato al ricorrente, respingendo ogni maggior pretesa avanzata nel ricorso e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il cliente ha presentato proprie repliche.

DIRITTO

Sulla eccezione pregiudiziale avanzata dall'intermediario di inammissibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto sarebbe stato presentato in difetto di idonea procura, dal momento che la firma del ricorrente non sarebbe stata autenticata, il Collegio rileva, innanzi tutto, che è in atti copia della procura allegata al reclamo, sottoscritta dal cliente e, per vero, priva dell'autenticazione della firma da parte del difensore ma che, come costantemente già affermato dall'Arbitro, le disposizioni ABF *“non prescrivono particolari formalità per la presentazione del reclamo e, in particolare, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente ad altro professionista che lo rappresenti”* e inoltre *“il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale”* (v., fra le altre, Collegio di Bari, decisione n. 7080/2018), con conseguente inapplicabilità dell'art. 83 c.p.c. (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3443/2018; Collegio di Milano, decisione n. 14681/2017; Collegio di Roma, decisione n. 13826/2017); e, per altro, nella risposta al reclamo, la odierna resistente si è difesa nel merito, non eccependo alcun difetto di procura.

Anche la eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla inapplicabilità dell'art. 125-sexies T.U.B. non può essere accolta giacché questo Collegio, conformandosi al consolidato indirizzo dell'ABF in materia (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12335/2017; Collegio di Roma, decisione n. 1215/2017; Collegio di Torino, decisione n. 5382/2017; Collegio di Milano, decisione n. 10497/2016), ritiene che il rapporto contrattuale anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, comma 2, TUB in quanto stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, sia comunque soggetto alle previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come introdotto dal D.Lgs. 141/10.

E medesime conclusioni devono raggiunte in riferimento alla eccezione prospettata dall'intermediario a riguardo della richiesta di rimborso del premio assicurativo, e cioè che, nel caso di specie, sarebbe da escludersi in quanto il finanziamento *de quo* era assistito da copertura assicurativa da parte dell'INPDAP (ora INPS), difatti, il Collegio rileva che, seppure ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 180/1950, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento (con cessione del quinto dello stipendio/pensione) concesso ad un dipendente pubblico, l'INPDAP (ora INPS) *“è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia concesso”*, il carattere eccezionale della disposizione richiamata, attesa la sussistenza di un nesso funzionale esistente fra l'operazione di finanziamento e il contratto di assicurazione, non esonera



l'intermediario dall'obbligo di restituzione del premio assicurativo non goduto, sempre che non risulti accertato che il cliente abbia già ottenuto il rimborso dall'ente previdenziale, ai sensi della predetta norma.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente spettanti all'agente/mediatore, che alle stesse deve essere riconosciuta natura *up front*, mentre devono considerarsi *recurring* gli oneri assicurativi in quanto commisurati alla durata del prestito.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	9
rate residue		51

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	85,00%
- in proporzione alla quota	73,27%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
○	Commissione finanziaria (recurring)	€ 415,02	€ 352,77	€ 304,07	€ 352,77	€ 0,00
○	Commissione agente/mediatore (up front)	€ 163,80	€ 139,23	€ 120,01		€ 120,01
○	Oneri assicurativi (recurring)	€ 135,00	€ 114,75	€ 98,91		€ 114,75
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 234,76
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 234,76, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS